



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: comune@colmurano.sinp.net

ORIGINALE

Registro Generale n. 88

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 88 DEL 05-07-2018

Ufficio: POLIZIA MUNIC.

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI CONTENITORI IN VETRO E BOTTIGLIE
IN VETRO IN OCCASIONE DELL'EVENTO
PIZZAGRA-ARTISTRADA 2018 CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 19,
20, 21 E 22 LUGLIO P.V..**

Prot. n 3661

OGGETTO: ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro dalle ore 19.00 alle ore 07.00 nei giorni 19, 20, 21, 22, Luglio 2018 in occasione della pubblica manifestazione denominata “Artistrada 2018”.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 19, 20, 21, 22 Luglio 2018 nel capoluogo del Comune di Colmurano si svolgerà la pubblica manifestazione denominata “ Artistrada 2018” ;

Dato che la manifestazione si svolgerà dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

Preso atto che l’evento richiamerà un alto numero di persone che farà registrare un notevole incremento dell’uso di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l’incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato ;

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti;

Visto l’articolo 54 del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ;

Vista la circolare del capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Dott. Franco Gabrielli, in materia di sicurezza per spettacoli aperti al pubblico;

Vista la Legge Regionale n. 27/2009;

Vista la Legge n. 287/1981;

ORDINA

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nei giorni 19, 20, 21, 22 Luglio 2018 dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo:

- Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.).

- Di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

- Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.

- Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione presso il sito internet del Comune di Colmurano.

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, copia trasmessa alla Prefettura di Macerata, alla Provincia di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di Urbisaglia, competente per territorio e alla locale Polizia Municipale.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.**

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
(Ins. Ornella Formica)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza del Sindaco n.88 del 05-07-2018 - Comune di Colmurano

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 07-07-2018 .

IL MESSO COMUNALE
(*Dott. Mario Piccinini*)
